



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- |        |  |        |
|--------|--|--------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento  | pag. 2 |
| Art. 2 | Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile | pag. 2 |

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- |        |                       |        |
|--------|-----------------------|--------|
| Art. 3 | Abitazione principale | pag. 3 |
| Art. 4 | Riduzioni d'imposta   | pag. 4 |

## **TITOLO III VERSAMENTI E CONTROLLI**

- |        |   |        |
|--------|---|--------|
| Art. 5 | Versamenti                              | pag. 6 |
| Art. 6 | Differimento dei termini dei versamenti | pag. 6 |
| Art. 7 | Attività di controllo                   | pag. 6 |
| Art. 8 | Accertamento con adesione               | pag. 6 |

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- |         |                   |        |
|---------|-------------------|--------|
| Art. 9  | Rimborsi          | pag. 7 |
| Art. 10 | Norme di rinvio   | pag. 8 |
| Art. 11 | Entrata in vigore | pag. 8 |



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1. Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Monza, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali stabilite dalle vigenti leggi in materia di imposta comunale sugli immobili nonché in materia di attività di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso.

### **Articolo 2. Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali e criteri valutativi di riferimento delle aree fabbricabili.

La tabella con i valori e con i criteri di cui al comma 1 è approvata dalla Giunta Comunale e verrà predisposta da una Commissione tecnica istituita appositamente, non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.



## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Articolo 3. Abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera abitazione principale oltre a quanto previsto dalla Legge:

1. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti.
3. L'abitazione locata con contratto a' sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/98 D.M. 5 marzo 1999.

Alle abitazioni di cui ai punti 1), 2), 3) viene applicata la detrazione e l'aliquota prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'esistenza delle condizioni previste nei precedenti commi deve essere debitamente documentata.

Le agevolazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Si intende per pertinenza una sola unità immobiliare accessoria classificata catastalmente nella categoria C/06 (box o posto auto) ubicata nello stesso edificio o in altro complesso immobiliare.

Resta fermo che, nell'ipotesi delle pertinenze, la detrazione spetta per la parte dell'importo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

La detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92 può essere aumentata con provvedimento della Giunta Comunale entro il limite massimo previsto dalla Legge, nei confronti di soggetti passivi aventi particolari requisiti legati a condizioni sia soggettive sia oggettive quali l'età, lo stato sociale, la situazione economica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari.



## Articolo 4. Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per causa di forza maggiore, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.

S'intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

1. Immobili e unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5.8.1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
2. strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericoli a cose o persone, con rischio di crollo;
3. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e che possono far presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale;
4. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31 comma 1, lettera c), d), ed e) della Legge 5/8/1978 n. 457 in quanto rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua).

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

La dichiarazione deve essere allegata all'obbligatoria denuncia di



variazione I.C.I. relativa all'anno in cui si è verificata la condizione d'inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.

Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante Tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.



## **TITOLO III VERSAMENTI E CONTROLLI**

### **Articolo 5. Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a € 10,00

### **Articolo 6. Differimento dei termini dei versamenti**

In caso di decesso i termini ordinari di versamento dell'imposta sono prorogati di 6 mesi.

### **Articolo 7. Attività di controllo**

La Giunta Comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Al fine del potenziamento degli uffici tributari e anche ai sensi dell'art. 3 comma 57 Legge Finanziaria 23.12.1996 n. 662, può essere costituito un fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti alle persone addette all'ufficio tributi.

Detto fondo è commisurato all'incremento del gettito.

La misura e le modalità di ripartizione del fondo, per l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta.

### **Articolo 8. Accertamento con adesione.**

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.



## **Articolo 9. Rimborsi**

È riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine triennale, esclusivamente nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Non si fa luogo a rimborso per importi non superiori a € 10.00



## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 10. Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **Articolo 11. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003